



COMUNE DI CHIAVARI
PROVINCIA DI GENOVA

Tel. 0185 3651
Telefax 0185 308511

Cod. Fisc. 00592160105
Part. I.V.A. 00170160998

VERBALE DI DELIBERAZIONE
Del CONSIGLIO COMUNALE

N. **11** del 25 febbraio 2002

OGGETTO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE. (L. N.447/1995 E L.R. N.12/1998).

L'anno duemiladue, addì **venticinque** del mese di **febbraio**, alle ore 15.30, convocato nei modi e termini di legge, previa comunicazione al Prefetto effettuata con nota n.5151 del 15/02/2002, si è riunito nella solita sala delle riunioni del Comune di Chiavari, in seduta pubblica – adunanza di 1^a convocazione, sessione straordinaria – il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori (in ordine di anzianità):

			P/A					P/A	
1.	AGOSTINO	Vittorio	P	=	12.	INZERILLO	Rosella	P	=
2.	BALOCCHI	Maurizio	P	=	13.	CONTI	Francesca	P	=
3.	PODESTA'	Sergio	P	=	14.	MONTEVERDE	Arnaldo	P	=
4.	MALASPINA	Bruno	P	=	15.	VIARENGO	Giorgio	P	=
5.	BEAUD	Giorgio	P	=	16.	BERTONATI	Marco	P	=
6.	PODESTA'	Adriano	=	A	17.	DEVOTO	Giovanna	P	=
7.	LAZZARI	Romano	P	=	18.	LEVAGGI	Roberto	=	A
8.	SANGUINETI	Franco	P	=	19.	BANCALARI	Antonio	P	=
9.	CUORE	Alessandro	P	=	20.	PODESTA'	Bruna	P	=
10.	FIGONE	Alberto	P	=	21.	MALLUCCI	Federico	=	A
11.	SCHIAFFINO	Viviana	P	=					
								18	03

Partecipa il Segretario Generale: Dott. Alessandro **CASAGRANDE**.

L'On. **Maurizio BALOCCHI** assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, comunica al Consiglio Comunale la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto.



COMUNE DI CHIAVARI

PROVINCIA DI GENOVA

Tel. 0185 3651
Telefax 0185 308511

Cod. Fisc. 00592160105
Part. I.V.A. 00170160998

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE. (L. N.447/1995 E L.R. N.12/1998).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art.49 del Testo Unico;

DOPO opportuna discussione;

RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

ESEGUITA la seguente votazione espressa in forma palese;

PRESENTI:	n. 18
VOTANTI:	n. 18
ASTENUTI:	n. ==
FAVOREVOLI:	n. 18
CONTRARI:	n. ==

DELIBERA

1. la proposta di deliberazione riguardante:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE. (L. N.447/1995 E L.R. N.12/1998).

è approvata nel testo allegato.

OGGETTO: Regolamento di attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale e di disciplina delle attività rumorose. Modifica a deliberazione del C. C. n. 74 del 30 settembre 2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 38 del 14 giugno 2000, ad oggetto: "Legge 447/1995 e Legge Regionale n. 12/1998 - Progetto di Zonizzazione acustica del territorio comunale e disciplina delle attività rumorose", esecutiva;

DATO ATTO che con il provvedimento sopraindicato venne approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ed il relativo regolamento di attuazione e di disciplina delle attività rumorose;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento del C. C. n. 74 in data 30 settembre 2000, si dovette provvedere ad un adeguamento al Regolamento al fine di integrarlo con le dovute modifiche inerenti le sanzioni amministrative da applicarsi ai contravventori dello stesso;

VISTE :

- La **D. P. C. M. 27 giugno 1996**, con la quale sono state impartite istruzioni per il coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'Euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano;
- La **D.P.C.M. 03/06/1997** con la quale sono state date istruzioni alle Pubbliche Amministrazioni, fin dall'avvio della fase transitoria (1° gennaio 1999-31 dicembre 2001), per:
 - ❖ assicurare ai cittadini la possibilità di utilizzare l'Euro nei pagamenti alle pubbliche amministrazioni che non avvengano in contanti, di richiedere versamenti in Euro dalle pubbliche amministrazioni e la possibilità di comunicare con le pubbliche amministrazioni in Euro;
 - ❖ utilizzare per la contabilità di bilancio, nella fase transitoria, esclusivamente come valuta di denominazione la lira;
 - ❖ Il passaggio all'Euro, per quanto concerne il bilancio e gli altri provvedimenti di natura contabile, le entrate e le uscite, che verrà effettuato, dopo la conclusione del periodo transitorio, il 1° gennaio 2002 data nella quale tutte le pubbliche amministrazioni adotteranno l'Euro simultaneamente.

RICHIAMATE:

Le circolari:

- Circ. Ministero dell'Interno 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;
 - Circ. Ministero dell'Interno 28 gennaio 1999, n. 1/99;
 - Circ. Ministero dell'Interno 28 agosto 2000;
- con le quali sono state date istruzioni sul nuovo assetto derivante dall'introduzione della nuova moneta incide inoltre sul procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie con riguardo alla "conversione in euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire", di cui si occupa il titolo VII del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,

CONSIDERATO inoltre che il vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, necessita di ulteriori modifiche ed integrazioni specie in riferimento alle attività commerciali, ai cantieri edili ed alle attività temporanee con particolare riguardo alla vocazione turistico – commerciale della città;

RITENUTO OPPORTUNO e necessario di dover modificare ed integrare il Regolamento soprarichiamato ed approvato con propri precedenti provvedimenti n. 38/2000 e 74/2000;

DELIBERA

1. E' approvato il nuovo testo del "Regolamento di attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale e di disciplina delle attività rumorose", allegato, "Sub A", al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento di cui al punto precedente, è abrogata la precedente versione del medesimo Regolamento, approvata con CC n. 74/2000, nonché ogni altra disposizione regolamentare con detto Regolamento incompatibile.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTO: ☒ si esprime parere favorevole
☐ si esprime parere contrario per
le motivazioni sottorportate

data 16-2-2001 firma _____

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Giancarlo Traverso)



COMUNE di CHIAVARI

Provincia di Genova

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

(Legge n. 447/1995 e Legge Regionale n. 12/1998)

- Articolo 1. Finalità**
- Articolo 2. Norme e definizioni generali**
- Articolo 3. Competenze**
- Articolo 4. Aree particolarmente protette (classe I)**
- Articolo 5. Clima acustico**
- Articolo 6. Concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali**
- Articolo 7. Opere ed attività soggette a valutazione di impatto acustico**
- Articolo 8. Studio di impatto acustico**
- Articolo 9. Rumore prodotto da attività temporanee**
- Articolo 10. Richiesta di autorizzazione**
- Articolo 11. Orario diurno ed orario notturno**
- Articolo 12. Attività all'aperto**
- Articolo 13. Attività all'aperto svolte in deroga permanente ai limiti di zona**
- Articolo 14. Manifestazioni temporanee**
- Articolo 15. Manifestazioni Musicali, Concerti, Circhi, ecc. all'aperto, fuori dalle aree esplicitamente destinate a tali attività**
- Articolo 16. Luna Park**
- Articolo 17. Manifestazioni popolari**
- Articolo 18. Cantieri stradali, edili, ecc.**
- Articolo 19. Cantieri con durata superiore ai trenta giorni**
- Articolo 20. Deroga (A) per cantieri**
- Articolo 21. Deroga (B) per cantieri**
- Articolo 22. Attività di controllo**
- Articolo 23. Sanzioni**

ART. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Il presente regolamento stabilisce norme, nell'ambito del solo territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee.
3. Sono pertanto abolite ed abrogate tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte od inserite nei vari regolamenti comunali i quali dovranno essere adeguati alla nuova regolamentazione.

ART. 2 - Norme e definizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
 - c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni, unite agli immobili anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
 - e) **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - f) **valori limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
 - g) **valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - h) **valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della

zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

Rientrano in tale ambito:

- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
- b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
- c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

ART. 3 - Competenze

1. Sono di competenza del comune, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 447/1995;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, della legge n. 447/1995;
- d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 447/1995, del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività

produttive;

- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- g) le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 447/95
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 (legge 447/95)
- h. l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

2. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
3. Il Comune, considerato che il territorio presenta un rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico, ha la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 447/1995, secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge n. 447/1995. Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146
4. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano in particolare alle attività temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti indicati nella pianificazione della zonizzazione acustica comunale.

Tali attività sono:

- a) Attività agricole
- b) Cantieri edili
- c) Luna Park

- d) Manifestazioni musicali
- e) Manifestazioni popolari
- f) Altre attività con caratteristiche temporanee

ART. 4 - Aree particolarmente protette (classe I)

1. Nelle zone di classe I e nella fascia circostante, per una larghezza di 30 metri, è fatto divieto di introdurre nuove attività, che possano dar luogo al superamento dei limiti di zona.
2. Le modifiche od ampliamenti di attività esistenti che possono dar luogo ad incrementare il livello di rumore, potranno essere autorizzate soltanto in presenza di adeguate opere di abbattimento del livello acustico derivante dall'attività.
3. Si considera incremento di rumore sia quello prodotto direttamente dall'attività stessa, sia quello indotto dall'esistenza dell'attività (es. aumento significativo del traffico veicolare).
4. La larghezza della fascia può essere ridotta in presenza di discontinuità morfologiche (muri, barriere, ecc.) che consentano l'abbattimento del rumore o per particolari esigenze di edifici di utilità pubblica (in tal caso la deroga dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale).

ART. 5 - Clima Acustico

1. Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/1995):
 - a) scuole ed asili nido,
 - b) ospedali,
 - c) case di cura e di riposo,
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani,
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi,
 - f) impianti sportivi e ricreativi.
2. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti

acustici passivi stabiliti dal DPCM 05/12/1997.

3. Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio e le varianti degli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.
4. Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

ART. 6 - Concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali.

1. Va controllato il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio di:
 - a) **concessioni edilizie** relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) **provvedimenti comunali** che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
 - c) **provvedimenti di licenza** od autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
2. In particolare va presentata una **valutazione di impatto acustico**, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona; tale documentazione dovrà essere conforme al DGR Liguria n. 534 del 28/05/1999.
3. La previsione di impatto acustico individua, descrive e valuta in modo appropriato, sotto il profilo dell'inquinamento acustico gli effetti diretti ed indiretti di un progetto, di una attività produttiva o commerciale.
4. Tale documentazione va richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli già esistenti che utilizzino impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo; in ogni caso, tali impianti dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
5. Eventuali ampliamenti d'orario in periodo notturno saranno concessi solo previa dimostrazione dell'installazione di idonee opere di insonorizzazione del locale.
6. Per le attività produttive esistenti, obbligo di presentazione di una perizia fonometrica o di una valutazione di impatto acustico nel caso di installazione e/o modifiche a macchinari nel caso di variazioni e/o trasferimenti di licenze, nel caso di esposti di parte per violazioni e qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga

necessario al fine di verificare possibili situazioni di grave inquinamento acustico.

7. Le domande di licenza per quelle attività che comportino l'utilizzo di motori o macchinari che possono produrre rumore e che siano inserite in edifici destinati prevalentemente ad abitazione, dovranno contenere sempre la documentazione di valutazione di impatto acustico (macellerie, latterie, pescherie, rivenditori di latticini, alimentari, magazzini, supermercati, depositi, lavanderie, laboratori di panificazione, officine, tipografie, cucine di ristoranti, magazzini di commercio all'ingrosso e/o dettaglio, ecc.).
8. Sono esentate dalla presentazione di una perizia fonometrica o di valutazione di impatto acustico quelle attività esercitate in locali ove non siano installati impianti e che non richiedano per il loro esercizio l'utilizzo di strumentazione o macchinari che possano produrre emissioni rumorose. I titolari delle stesse attività, in ogni caso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la condizione di esenzione sopradescritta che potrà venir accertata dal personale dipendente del Settore incaricato.

ART 7 - Opere ed Attività soggette a valutazione di impatto acustico

Le opere e le attività per cui necessita una relazione di valutazione di impatto acustico sono tutte quelle correlate all'insediamento di:

- ❖ Opere di pubblica utilità (infrastrutture di trasporto);
- ❖ Opere di interesse pubblico (impianti sportivi, impianti ricreativi, discoteche e luoghi di intrattenimento danzante, luoghi di pubblico spettacolo, luoghi di ristorazione);
- ❖ Luoghi di pubblico esercizio (esercizi commerciali, servizi commerciali polifunzionali, servizi vari, servizi all'ingrosso);
- ❖ Attività produttive (attività artigianali, attività industriali)

ART 8 - Studio di impatto acustico

Lo studio di impatto acustico dovrà contenere:

- Indicazione della tipologia dell'opera;
- Dati informativi sul territorio;
- Verifica strumenti pianificatori (zonizzazione acustica)
- Caratterizzazione acustica dell'area ante operam;
- Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

- Caratterizzazione acustica dell'area post operam;
- Descrizione del metodo adottato;
- Confronto con la normativa vigente;
- Interventi di mitigazione.

ART. 9 - Rumore prodotto da attività temporanee

- 1.** Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate ad eccezione di quelle specificatamente indicate nel presente regolamento.
- 2.** Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività caratterizzata da lavori, manifestazioni, spettacoli, od azioni particolari, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa e che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [L_{aeq}], che superino quanto stabilito dalla zonizzazione acustica per ogni singola zona.
- 3.** Per tutte le attività rumorose temporanee svolte all'aperto indicate e normate nel presente regolamento e nell'art.12 della legge R.L. n.12 del 20.03.1998, è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale, se non espressamente indicato.
- 4.** E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale per le attività rumorose di strutture turistiche, recettive e ricreative per il periodo estivo dal 1 giugno al 30 settembre.
- 5.** L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto, tutti i controlli ritenuti più opportuni per la verifica delle immissioni sonore nell'ambiente ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 10 - Richiesta di autorizzazione

Richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività rumorose temporanee

- 1.** I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono presentare al Comune competente, una domanda in carta legale, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, fornendo la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b) descrizione sintetica dell'attività;
 - c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;
 - e) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
 - f) pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ed i dati di toponomastica (preferibilmente in scala 1:2.000);
- 2.** Nell'autorizzazione il Comune potrà indicare prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.
- 3.** Dovranno essere rispettate inoltre le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente, da parte degli organi di controllo.
- 4.** Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.
- 5.** Gli estremi dell'autorizzazione e la durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante **apposito e ben visibile avviso** da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, **all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa**.
- 6.** L'autorizzazione dovrà essere rilasciata in tempi contenuti in considerazione della natura delle attività per le quali è richiesta.
- 7. Sono esentati dal presentare dichiarazioni.**
- a) I lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza od urgenza ;
 - b) Cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione;
 - c) I piccoli interventi eseguiti, anche in economia, per la manutenzione del patrimonio comunale, i marciapiedi, le strade, la segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica, lo spazzamento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, manutenzione del verde pubblico;

- d) Le attività temporanee realizzabili in breve arco di tempo (max. 4 ore anche non continuative) nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
 - e) Le attività di manutenzione del verde privato nel limite massimo di 4 ore giornaliere, continuative complessive (qualora si utilizzino strumentazioni rumorose), nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- 8. Le emissioni rumorose, anche nei casi sopraccitati, dovranno essere comunque contenute entro i limiti della buona tecnica e, in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure per ridurre il rumore al minimo.**
- 9. In caso di proteste, reclami od esposti, il Comune potrà comunque far sospendere l'attività e prescrivere ulteriori misure tecniche e/o richiedere opportune valutazioni e relazioni acustiche.**

ART. 11 - Orario diurno e orario notturno

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di orario diurno e notturno, si intende per:

ORARIO DIURNO: quello dalle ore 06.00 alle ore 22.00
ORARIO NOTTURNO: quello dalle ore 22.00 alle ore 06.00

ART. 12 - Attività all'aperto.

- 1.** Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine in genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale o di altro tipo, che si svolgono all'aperto devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa CEE e comunque tali da garantire il rispetto dei limiti di zona.
- 2.** La dislocazione, l'utilizzo e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature, degli attrezzi e delle macchine di ogni genere devono garantire le minime emissioni acustiche e la massima riduzione del disturbo.
- 3.** Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti urbani sono autorizzate in deroga permanente ai limiti di zona, le emissioni rumorose dovranno essere comunque contenute entro i limiti della buona tecnica ed, in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure per ridurre il rumore al minimo.
- 4.** Il Dirigente del Settore, su richiesta motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, può autorizzare deroghe temporanee per attività all'aperto, prescrivendo tutte le misure necessarie per ridurre il disturbo al minimo.

ART. 13

Attività all'aperto svolte in deroga permanente ai limiti di zona.

1. Le attività sportive e ricreative svolte in impianti fissi, che comportano emissione di rumore superiori ai limiti di zona, potranno essere svolte nell'intervallo orario dalle ore 09.00 alle ore 22.00 (solo per particolari occasioni e con provvedimento motivato del Dirigente del Settore, si potrà derogare sino alle ore 24.00).
2. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non dovranno, di norma, superare:
 - 70 dB (A) negli intervalli orari 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
 - 65 dB (A) negli intervalli dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 22.00
3. E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.
4. E' consentito l'uso di macchine operatrici nelle zone di riassetto e consolidamento boschivo, nelle aree agricole o adibite ad uso agricolo e nei parchi urbani e nelle zone inserite in classe I, al fine di consentirne una adeguata manutenzione, in deroga permanente ai limiti di zona con le seguenti prescrizioni:
 - I macchinari utilizzati dovranno essere conformi alle normative CEE.
 - Dovranno, in ogni caso, essere adottate tutte le misure atte a contenere il disturbo.
5. Analogamente, in deroga permanente ai limiti di zona, è permessa l'attività venatoria nel rispetto della vigente normativa sulla caccia.
6. L'utilizzo di macchinari agricoli rumorosi, per la coltivazione, gestione dei terreni, distanti più di 30 metri da abitazioni è consentito senza richieste o dichiarazioni, le emissioni rumorose, dovranno essere comunque contenute entro i limiti della buona tecnica e, in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure per ridurre il rumore al minimo.

ART. 14 - Manifestazioni temporanee

1. Le emissioni sonore temporanee provenienti da circhi, teatri tenda o strutture simili e da manifestazioni musicali, feste popolari o similari, qualora superino il limite di zona assoluto, sono consentite nell'intervallo orario dalle 09.00 alle 01.30, nell'area prevista dal piano di zonizzazione, con presentazione di apposita istanza, almeno 5 giorni prima del loro inizio, al competente Ufficio Comunale.
2. In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq (A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non potranno superare:

- 75 dB(A) negli intervalli dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
- 70 dB(A) negli intervalli dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 22.00
- 65 dB(A) nell'intervallo orario dalle 22.00 alle 01.30

3. Non si considera il limite differenziale.

ART. 15

Manifestazioni musicali, Concerti, Circhi, ecc. all'aperto e fuori delle aree esplicitamente destinate a tali attività

1. A seguito della classificazione acustica comunale, per le attività temporanee quali manifestazioni, spettacoli e simili svolte al di fuori delle aree esplicitamente ad esse destinate, che comportino il superamento dei valori di cui all'art. 2 della legge 447/95, l'attività potrà svolgersi in un periodo di tempo limitato (di norma una giornata), l'orario di svolgimento contenuto tra le ore 09.00 e le ore 24.00, il valore limite massimo di immissione misurato in prossimità dell'edificio più esposto non dovrà superare 75 dB(A). L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L'applicazione di detto criterio e dei fattori correttivi potrà essere imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.
2. Le manifestazioni musicali, teatrali, ecc., all'aperto sono caratterizzate, come norma generale, dallo svolgimento nell'arco di una giornata nello stesso territorio.
3. A prescindere dalla zona riservata alle manifestazioni delle strutture citate, le attività indicate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.
4. Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:
 - ❖ dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.00;
 - ❖ il Venerdì e il Sabato fino alle ore 24.00;
5. È stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), $Leq(A)$, misurato in facciata dell'edificio più esposto e, nel momento di maggior disturbo, non superino i 75.0 dB(A) di giorno e 65 dB(A) di notte
6. Le manifestazioni di particolare rilievo regionale, nazionale od internazionale possono essere autorizzate in deroga a condizione che venga presentata domanda, in carta legale, dal responsabile per la manifestazione almeno cinque giorni prima del previsto inizio di attività;
 - Tali manifestazioni possono essere effettuate in deroga a condizione che venga presentata una autocertificazione dal responsabile della manifestazione almeno due giorni prima dell'inizio dell'attività
 - Il limite massimo assoluto di immissione sonora, misurato in facciata

dell'edificio più esposto oltre agli edifici precedentemente individuati, nel momento di maggior disturbo, non potrà essere superiore a:

- 75 dB(A) di giorno e sino alle ore 22.00
- 70 dB(A) sino alle ore 24.00 di notte per le prove.
- 65 dB(A) sino alle ore 01.30.

➤ Come per tutte le altre attività rumorose temporanee svolte all'aperto è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale; ed è dato in deroga l'eventuale superamento dei limiti acustici in altre zone a condizione che vengano rispettate le su dette norme e disposizioni.

➤ L'autocertificazione dovrà contenere i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- b) la descrizione sintetica della manifestazione;
- c) località e luogo della manifestazione;
- d) data ed orari della manifestazione;
- e) rispetto delle prescrizioni tecniche indicate a carattere generale dal presente regolamento;
- f) l'impegno al rispetto di tutte le prescrizioni del Comune
- g) la sottoscrizione ai sensi delle vigenti Leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.
- h) descrizione delle apparecchiature e degli strumenti, attrezzi, strutture rumorose;
- i) pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede della manifestazione e gli ambienti e fabbricati esposti al rumore.

7. Per i locali che nel periodo estivo od in occasione di festività particolari, effettuano musiche dal vivo (orchestre, piano bar, ecc), l'attività è consentita a condizione che venga richiesta opportuna autorizzazione con le seguenti modalità:

- richiesta, in carta legale, contenente:

- a) i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b) la descrizione sintetica dell'attività;
 - c) il luogo ed il sito in cui svolge l'attività;
 - d) le date o il periodo in cui si intende usufruire della deroga;
 - e) che per almeno due sere alla settimana tale attività non si svolga, e siano specificati i giorni;
 - f) le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), $L_{eq}(A)$, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare :
 - 75.0 dB(A) per il periodo pomeridiano sino alle ore 22.00;
 - 65.0 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.
- alla domanda dovrà essere allegata una relazione redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il minor disturbo; tale documentazione dovrà essere

conforme al DGR Liguria n. 534 del 28/05/1999.

8. Per manifestazioni occasionali della durata massima di 2 giorni l'autorizzazione potrà essere concessa, in deroga alla presentazione della relazione del tecnico in acustica, a seguito di apposita richiesta/autodichiarazione.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 13 della L.R. 12/1998, le manifestazioni, di breve durata e di non rilevante impatto acustico, possono essere autorizzate in deroga senza necessità di specifica relazione redatta dal tecnico competente di cui all'art. 2 legge 447/95. Tale procedura semplificata potrà consistere in prescrizioni aventi carattere generale sulle modalità e sui tempi di esecuzione, tenendo debito conto della natura delle attività e delle caratteristiche del territorio.

ART. 16 - Luna Park

1. Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei Luna Park e Circhi Equestri che operano per più giorni consecutivi nello stesso territorio.
2. Per l'attività sopra citate è consentito l'intervento, **nella zona ad esse riservata**, senza richiesta di autorizzazione in deroga a condizione che venga presentata semplice autocertificazione nella quale dovranno essere dichiarati:
 - a) i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o dei responsabili dell'attività;
 - b) la descrizione sintetica dell'attività;
 - c) il numero dei giorni in cui si opera;
 - d) la data inizio attività;
 - e) che gli impianti rumorosi dovranno rispettare il seguente orario:
 - dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 22.00;
 - il Venerdì e il Sabato fino alle ore 24.00.
 - f) che le emissioni rumorose, saranno comunque contenute entro i limiti della buona tecnica e, in ogni caso, saranno adottate tutte le misure per ridurre il rumore al minimo.
 - g) la sottoscrizione ai sensi delle vigenti leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.

ART. 17 - Manifestazioni popolari

1. Ricadono in questo articolo le manifestazioni popolari quali le sagre, feste patronali, di quartiere, di partito ecc. dotati di impianti fissi che emettono rumore
2. Esse operano per più giorni nello stesso territorio. In considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, tenendo conto della zona ove si svolge l'attività, il

responsabile del Settore Ambiente concederà l'autorizzazione in deroga, a condizione che l'attività citata rispetti alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

- che il limite massimo assoluto di immissione sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, di 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte;
- che gli impianti rumorosi dovranno di norma rispettare il seguente orario:
 - dal lunedì al giovedì fino alle ore 23.00;
 - il venerdì - sabato e domenica fino alle ore 0.30.

3. Manifestazioni varie - Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, comportanti l'utilizzo di attrezzature di amplificazione, della durata non superiore alle 3 ore, sono consentite senza richiedere l'autorizzazione in deroga presentando una semplice autocertificazione, a condizione:
 - che si svolgano in orario diurno, salvo quanto disposto dall'art. 23 del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione;
 - che le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), $Leq(A)$, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non superino 70dB(A);
4. Potranno essere escluse dai limiti orari suddetti: - le manifestazioni senza scopo di lucro ed a fini benefici, quali feste di "quartiere" e/o "parrocchiali" purché debitamente programmate e comunicate almeno 5 giorni prima del loro inizio ai competenti Servizi Comunali
5. Sono escluse, dai limiti acustici suindicati: - le manifestazioni in occasione di ricorrenze "civili" e/o "religiose" particolarmente significative per la città ed in occasione delle festività patronali, a condizione che venga assicurato il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il rumore.
6. Sono consentiti spari e fuochi di artificio per le feste patronali o per manifestazioni particolari e/o di quartiere a condizione che venga presentata ed inviata al Settore Ambiente, almeno cinque giorni prima dell'evento un'autocertificazione nella quale dovrà essere dichiarato:
 - a) i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante della ditta che esegue gli spari;
 - b) il luogo ed il sito in cui svolge la sparata;
 - c) la data e l'ora in cui svolgono gli spari e per la quale si richiede la deroga;
 - d) la durata in minuti della sparata o delle sparate;

ART. 18 - Cantieri Stradali, Edili etc.

Attività temporanee di cantieri.

1. Tutte le attività rumorose temporanee derivanti da cantieri debbono essere autorizzate, previa specifica richiesta, in carta legale, e/o autocertificazione, ad eccezione di quelle indicate nelle deroghe previste dal vigente regolamento.
2. Le attività dei cantieri edili, svolte in deroga ai limiti di zona dovranno essere di norma limitate ai giorni feriali e negli intervalli orari dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00.
3. In questi intervalli orari le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare:
 - di 80 dB (A) nelle fasce orarie dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
 - di 70 dB(A) tra le 08.00 e le 09.00 e tra le 12.00 e le 15.00.
4. Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore ai livelli descritti precedentemente, è consentito il limite di 85 dB(A) per **non più di tre ore complessive nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.**
5. Prescrizioni:
 - h) E' escluso il rispetto dei valori in deroga per le facciate dell'edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale.
 - i) Fasce orarie più restrittive potrebbero essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.
 - j) L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi potrà essere imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.
 - k) In caso di ristrutturazioni interne nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non dovrebbe essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00.
 - l) Particolari deroghe potranno essere concesse in relazione a lavori che producano livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione, alla trasmissione del rumore per via solida.
 - m) Le emissioni sonore e le lavorazioni dovranno essere sospese, a semplice richiesta verbale, ogni qual volta i soggetti incaricati di effettuare rilevamenti acustici da parte di Enti Pubblici, lo ritengano necessario.
6. Possono essere inoltre formulate, nel provvedimento autorizzatorio altre prescrizioni ritenute di volta in volta più idonee a contribuire a ridurre il disturbo acustico

ART 19 - Cantieri con durata superiore ai trenta giorni

1. Per i cantieri la cui attività richieda una durata particolarmente protratta ed eccedente i **30 (trenta) giorni lavorativi**, od anche per un periodo minore nel caso che siano localizzati in prossimità di "ricettori sensibili" e utilizzino macchinari e svolgano lavorazioni particolarmente rumorose ed in ogni caso in cui lo si ritenga necessario per particolari condizioni di attività, l'impresa deve procedere, tramite un tecnico competente di cui all'art. 2 legge 447/95, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio da produrre unitamente alla domanda di richiesta di autorizzazione redatta, in carta legale, nei termini e con la documentazione indicata.
2. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, dovranno essere tenute disponibili presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi saranno ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del Comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.
3. I lavoratori del cantiere devono essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

ART. 20 - Deroga per Cantieri - Tipo (A)

1. Piccoli lavori esterni - lavori in ambiente esterno che comportino l'utilizzo dei seguenti macchinari:
 - a) martellino demolitore;
 - b) trapano professionale;
 - c) autospurgo;
 - d) betoniera;
 - e) montacarichi;

della durata non superiore a 3 (tre) giorni.
2. Piccoli lavori interni - Lavori per piccole manutenzioni all'interno di edifici della durata non superiore ad una giornata, che richiedono l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature rumorose simili al tipo fai da te.
3. La realizzazione dei su citati lavori ed interventi è consentita senza richiedere l'autorizzazione in deroga o eseguire autocertificazioni a condizione che:
 - a) i macchinari siano omologati CE
 - b) che le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), $Leq(A)$, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non superino :
 - **70.0 dB(A)** dalle ore 8.00 alle ore 12.0 e dalle 15.00 alle

19.00;

- **80.0 dB(A)** dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

c) tutti i giorni della settimana ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

ART. 21 - Deroga per Cantieri - Tipo (B)

1. Manutenzioni interne - Lavori per piccole manutenzioni all'interno di edifici che richiedono l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature rumorose;
della durata non superiore a 6 (sei) giorni
2. Lavori esterni - Lavori ed attività rumorose temporanee relative a di rottura suolo
superficie di scavo inferiore o uguale a 10 (dieci) mq. in totale;
3. Lavori esterni - lavori in ambiente esterno che comportino l'utilizzo dei seguenti macchinari:
 - a) martellino demolitore;
 - b) trapano professionale;
 - c) autospurgo;
 - d) montacarichi**della durata non superiore a 5 (cinque) giorni.**
4. Per le attività cui ai punti precedenti è consentito l'intervento senza richiesta di autorizzazione in deroga a condizione che venga presentata **semplice autocertificazione nella quale dovrà essere dichiarato:**
 - a) i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b) la descrizione sintetica dell'attività;
 - c) il luogo ed il sito in cui si svolgeranno i lavori;
 - d) la durata dell'intervento;
 - e) la data inizio lavori;
 - f) che i macchinari sono omologati CE
 - g) che le operazioni che comportano l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorosi si svolgeranno esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, nel seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
 - h) che le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), $Leq(A)$, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare :
 - 70.0 dB(A) dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
 - 80.0 dB(A) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
 - i) che se i lavori si dovessero protrarre si interverrà immediatamente adeguandosi a quanto prescritto per i cantieri con durata superiore a trenta

giorni;

- j) la sottoscrizione a mezzo firma autenticata ai sensi delle vigenti Leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.

ART. 22 - Attività di controllo.



1. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni di legge, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse.
 - b) Della disciplina e delle disposizioni tecniche relative alle concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto nei punti precedenti.
 - c) Dell'esecuzione, da parte delle imprese e delle attività commerciali, degli eventuali piani di risanamento acustico.
 - d) Delle prescrizioni impartite ai titolari di autorizzazioni per il superamento in deroga del limite di zona.
2. Qualora non fosse possibile il contenimento e/o l'abbattimento di emissioni sonore dalle quali possa derivare un danno e/o un disagio particolarmente grave per la salute pubblica, potrà essere inibita parzialmente o totalmente qualsiasi attività, con ordinanza.
3. Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi stabiliti dal presente regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione, viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, il sentito un tecnico competente in acustica ambientale si potrà procedere:
 - a) alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona, e rispettare inoltre il criterio differenziale;
 - b) alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi, comunque non superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona.
 - c) Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:
 - ☐ La misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
 - ☐ La durata del superamento;
 - ☐ l'area di destinazione d'uso del territorio;

□ disagio causato alla popolazione (esposti, lamentele, ecc.)

4. In particolare per quelle strutture a carattere permanente (operanti per più giorni) potranno essere verificati i disagi causati agli abitanti vicini agli impianti e modificare in via transitoria, al fine della salvaguardia della salute pubblica, sentito anche il parere di un tecnico competente in acustica ambientale, le disposizioni del presente regolamento, variazioni che dovranno poi essere proposte e discusse in tempi brevi in consiglio comunale per provvedere alle modifiche del regolamento stesso.
5. In qualsiasi momento il Comune potrà effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento.

ART. 23 - "SANZIONI"

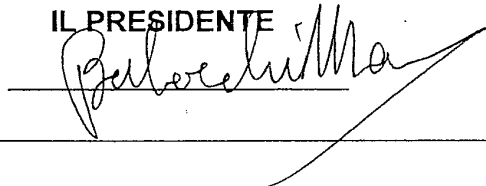
1. La competenza amministrativa all'erogazione della sanzione con relativo iter è strettamente comunale. Le sanzioni in materia di inquinamento acustico e disturbo da rumore sono individuate dalla legislazione nazionale e regionale (art. 10 L. 447/1995 ed art. 15 L. R. 12/1998) come in tabella:

Tabella "A"

SANZIONI IN MATERIA DI ACUSTICA	
Non ottemperanza provvedimenti Autorità (L. 447/ 1995 – art .10 c. 1)	da € 1.032,00 a € 10.329,00
Supero dei limiti di emissione o di immissione (L. 447/ 1995 – art .10 c. 2 - L. 426/1998 - L. R. 12/1998, art. 15, c. 1 lett. a)	da € 516,00 a € 5.164,00
Violazione delle disposizioni emanate in attuazione della L. 447/1995 (L. 447/ 1995 – art .10 c. 3)	da € 258,00 a € 10.329,00
Supero reiterato dei limiti di emissione o di immissione (L. R. 12/1998 – art .15 c. 1, lettera b)	da € 1.032,00 a € 10.329,00
Mancata presentazione al Comune del piano di risanamento delle imprese (se dovuto) (L. R. 12/1998 – art .15 c. 1, lettera c)	da € 516,00 a € 3.098,00
Supero dei limiti individuati nei regolamenti comunali (fatti salvi i casi di deroghe autorizzate) (L. R. 12/1998 – art .15 c. 1, lettera d)	da € 258,00 a € 1.549,00

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

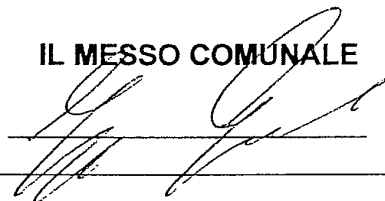

Il Segretario Generale
Dott. Alessandro Casagrande

Affissa copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal
a tutto il quindicesimo giorno successivo.

15 MAR 2002

Chiavari 25 MAR 2002

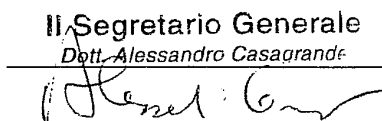
IL MESSO COMUNALE



La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune, ai sensi del 1° comma dell'art.124 del Testo Unico, nei termini
suindicati ed è divenuta esecutiva il 15 MAR 2002 ai sensi del
3° comma dell'art.134 del Testo Unico.

Chiavari 25 MAR 2002

IL SEGRETARIO GENERALE


Il Segretario Generale
Dott. Alessandro Casagrande



COMUNE DI CHIAVARI

PROVINCIA DI GENOVA

Tel. 0185 3651
Telefax 0185 308511

Cod. Fisc. 00592160105
Part. I.V.A. 00170160998

Io sottoscritto Messo comunale attesto che copia della presente deliberazione è stata
ripubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,

dal 25 MAR 2002 al 10 APR 2002.

Chiavari, 10 APR 2002

IL MESSO COMUNALE

Io sottoscritto Segretario certifico che copia della presente deliberazione, giusta sopra
riportata attestazione del Messo Comunale, è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi,

dal 25 MAR 2002 al 10 APR 2002.

Chiavari, 10 APR 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GEN. SUPPLENTE

Dot. Giorgia SERPAGLI